



GIUNTA REGIONALE

Seduta del 22 DIC. 2017 Deliberazione N. 8.05

L'anno il giorno del mese di 22 DIC. 2017

negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Sig. Presidente Dott. Luciano D'ALFONSO con l'intervento dei componenti:

	P	A
1. LOLLI Giovanni	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2. DI MATTEO Donato	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3. GEROSOLIMO Andrea	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4. PAOLUCCI Silvio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. PEPE Dino	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. SCLOCCO Marinella	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Svolge le funzioni di Segretario Daniela Valenza

OGGETTO

DGR 634/2017 recante: Approvazione schema contrattuale per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni sanitarie erogate dalla rete ospedaliera privata accreditata e tetti massimi di spesa 2018 – Osservazioni presentate dagli erogatori privati - Provvedimenti

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.Lgs 30 dicembre 1992, n.502 (*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L.23 ottobre 1992 n.421*);

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 634/2017 del 03.11.2017 recante: "Approvazione schema contrattuale per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni sanitarie erogate dalla rete ospedaliera privata accreditata e tetti massimi di spesa 2018 " con la quale sono stati approvati i tetti massimi di spesa per l'acquisto da privato di prestazioni ospedaliere il 2018 e lo schema contrattuale da sottoporre alla sottoscrizione degli erogatori privati accreditati;

PRECISATO che nel predetto provvedimento è stata prevista la possibilità per gli erogatori privati accreditati di presentare le proprie osservazioni allo schema contrattuale proposto;

RITENUTO con il presente atto di dover riscontrare le osservazioni presentate dalle strutture definendo un nuovo termine ultimo ai fini della sottoscrizione del contratto;

DATO ATTO che hanno presentato le osservazioni le seguenti strutture:

- San Raffaele spa (nota acquisita al protocollo regionale con il n. RA/292769/17);
- Associazione 'S. Maria della Pace onlus (nota acquisita al protocollo regionale con il n. RA/292789/17)
- Di Lorenzo SPA (nota acquisita al protocollo regionale con il n. RA/295403/17)
- Nova Salus srl (nota acquisita al protocollo regionale con il n. RA/296885/17)
- Fondazione Padre Alberto Mileno Onlus (nota acquisita al protocollo regionale con il n. RA/295986/17)

PRECISATO che la Synergò srl ha provveduto alla sottoscrizione dello schema contrattuale proposto riservandosi con nota acquisita al protocollo regionale con il n. RA/297371/17 esclusivamente "*di valutare il contenuto della (..) deliberazione n. 611/2017*";

CONSIDERATO che la D.G.R. n.644 del 20.10.2016 ed in particolare il punto 2 del deliberato, stabilisce che dalla data di cessazione del mandato commissariale la Regione Abruzzo rientri nell'esercizio delle funzioni precedentemente ricomprese nel mandato commissariale *nel rispetto della cornice normativa vigente in materia sanitaria e in materia di Piani di rientro dai deficit sanitari*;

ATTESO che lo schema contrattuale di cui alla D.G.R. n.634/17 ripropone quello già vigente nella precedente tornata contrattuale 2016/2017 approvato con D.G.R. n. 776/16 e D.G.R. n.20/17 con piccolissime modifiche;

CONSIDERATO che molte delle osservazioni proposte con le note citate, su clausole contrattuali rimaste invariate rispetto allo schema 2016/2017, presentate nei medesimi termini nelle annualità precedenti dalle strutture, sono state oggetto dei dettagliati riscontri dell'Amministrazione agli atti dei servizi competenti, da ultimo con D.G.R. n. 20/17, ai quali si rinvia, oltre che di repliche in atti giudiziari, con riferimento ai contenziosi in materia, e sono state comunque superate con la firma dei contratti da parte delle stesse strutture, a seguito della valutazione comparativa di benefici e oneri derivanti dagli accordi;

RITENUTO ad ogni buon conto di replicare con il presente atto alle principali osservazioni presentate dalle strutture con le note sopra citate;

ATTESO che la definizione del tetto di spesa assegnato è stata oggetto di contestazione in particolare da parte:

- della Di Lorenzo S.P.A. e della Nova Salus S.R.L. per quanto concerne il riferimento al tetto di spesa storico e alla previsione indistintamente di prestazioni rese in favore dei pazienti regionali e di quelli extraregionali;
- della Associazione Santa Maria della pace con riferimento alla determinazione del budget derivato da quello 2012 e dalla applicazione da parte della Regione, in quella annualità, della spending review in attuazione del DL 95/12 ss.mm.ii.;

RITENUTO a tale proposito di precisare che:



- per giurisprudenza prevalente in nessun caso sono soggetti alla contrattazione i limiti di spesa; spetta infatti ad un atto autoritativo e vincolante di programmazione regionale, e non già ad una fase concordata e convenzionale, la fissazione del tetto massimo annuale di spesa sostenibile con il Fondo sanitario per singola istituzione o per gruppi di istituzioni; nonché la determinazione dei preventivi annuali delle prestazioni. (cfr. C.S., sez. V, dec. 25 gennaio 2002 n. 418; C.S., sez. V, 19 novembre 2009 n. 7237 e Cons. Stato Sez. V, Sent., 11-08-2010, n. 5632)

- per giurisprudenza consolidata (da ultimo Tar Abruzzo sentenza n.343/2016) la ripartizione delle risorse sulla base della “spesa storica” è un criterio inefficiente, ma non è affatto un metodo illegittimo e supplisce alla mancanza di regole per la ripartizione delle risorse secondo il principio del fabbisogno. Al riguardo è stato già affermato che tale criterio rappresenta un “valido e legittimo parametro cui ancorare la determinazione dei tetti di spesa in assenza di più precisi studi sull’evoluzione delle necessità assistenziali e della relativa spesa, con la possibile applicazione sugli importi così determinati anche di tagli percentuali e dei meccanismi di regressione tariffaria” (cfr., ex multis, T.a.r. Abruzzo 29 luglio 2015, n. 587, Cons. di Stato, n. 108/2014 e 5602/2013 e TAR Campania, Napoli, n. 2806/2013);

- la previsione che il tetto di spesa assegnato debba essere comprensivo anche delle prestazioni erogate a pazienti extraregionali trova il suo riscontro nelle indicazioni ministeriali (in particolare parere ministeriale 222/p/2010) oltre che nel quadro normativo vigente (si veda l’ art 15 comma 14 D.L. 95/12 ss.mm.ii. che ha previsto di norma l’applicazione dei limiti di spesa anche per le prestazioni rese a pazienti extraregionali);

- la corretta applicazione del D.L. 95/2012 e ss.mm.ii. (c.d. “spending review”) da parte della Regione Abruzzo operata con il D.C.A. n. 39/2015 è stata confermata dal Consiglio Stato con sentenza n. 1631/2017 che ne ha sancito definitivamente la piena efficacia e validità ;

RITENUTO di dover precisare che pertanto gli importi di spesa assegnati con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 634/2017 del 03.11.2017 non possono essere considerati quale acconto di pretese remuneratorie non programmate dalla Regione Abruzzo;

CONSIDERATO che la richiesta di integrazione del budget da parte della S. Raffaele S.P.A. è già stata presentata nella precedente annualità con i medesimi rilievi sostanziali ed è stata riscontrata con la D.G.R. 20/2017, alle cui motivazioni può quindi farsi integrale rimando;

ATTESO che Di Lorenzo S.P.A. e Nova Salus S.R.L. hanno contestato per quanto concerne i controlli di appropriatezza e congruità il richiamo al Decreto Commissariale n.64/2012 e “alle disposizioni operative emanate dal DPF007”, ritenendo ricompresa in tale espressione le previsioni della D.G.R. n.611/2017;

PRECISATO quanto al Decreto Commissariale n.64/2012, che sebbene soggetto ad impugnativa da parte di alcune strutture sanitarie, risulta a tutt’oggi atto pienamente efficace e vincolante;

CONSIDERATO che la D.G.R. n.611 del 25.10.2017 (Manuale operativo per i controlli ispettivi della case di cura private accreditate della Regione Abruzzo) è un atto giuntale e non una disposizione operativa del Servizio DPF007;

PRESO ATTO in ogni caso della nota del Servizio regionale Ispettivo e qualità DPF007 prot.RA/0298390/17 nella quale è precisato che “il manuale operativo, approvato con la D.G.R. N.611/2017, non innova il quadro normativo esistente, ma riunisce in un unico documento l’insieme di atti e



provvedimenti in vigore al fine di fornire ai NOC aziendali un necessario strumento di consultazione per espletare al meglio la loro quotidiana attività ispettiva”;

CONSIDERATO che le strutture Di Lorenzo S.P.A., Nova Salus S.R.L., Associazione Santa Maria della pace, Fondazione Padre Alberto Mileno Onlus hanno altresì richiesto il riconoscimento della percentuale di oscillabilità mensile al 30% con carattere di ordinarietà e non in via eccezionale come previsto nello schema contrattuale;

ATTESO che la misura dell'oscillabilità mensile è stata determinata con la D.G.R. n. 20/17 in conformità alle osservazioni ministeriali ivi richiamate ed è pertanto non emendabile convenzionalmente;

PRESO ATTO delle contestazioni sulla legittimità della c.d. clausola di salvaguardia prevista dall'art 19 del contratto sollevate da Di Lorenzo S.P.A., Nova Salus S.R.L. e Associazione Santa Maria della pace nonché delle richieste delle stesse strutture di mitigare la portata delle disposizioni in materia di risoluzione del contratto ;

PRECISATO che la predetta clausola di salvaguardia è stata ritenuta legittima dalla recente giurisprudenza equivalendo ad un impegno della parte privata contraente al rispetto ed accettazione dei vincoli di spesa essenziali in un regime come quello esistente in Abruzzo, sottoposto al Piano di rientro (Cons. St. ordinanza n. 906 sez. III, 26/02/2015 e da ultimo Cons. St., sez. III, 1° febbraio 2017, n. 428; Cons. St., sez. III, 22 febbraio 2017, n. 836);

RITENUTO di dover puntualizzare che la disciplina della risoluzione del contratto prevista nell'accordo, in particolare all'art 17, non risulta emendabile convenzionalmente essendo stata adeguata ai contenuti dell'art 10 L.R. n.32/2007 come di recente modificati dalla L.R. n. 12/2016;

DATO ATTO che è stato comunicato, dal Servizio Programmazione Socio sanitaria l'avvio del procedimento per la sospensione dell'accreditamento relativo alla casa di cura San Raffaele (nota prot. n. RA/0141863/17);

CONSIDERATO che detta struttura risulta a tutt'oggi accreditata, non essendo stata comunicata la conclusione del predetto procedimento;

RITENUTO pertanto di confermare i contenuti della Deliberazione di Giunta Regionale n. 634/2017 del 03.11.2017 e dei suoi allegati;

CONSIDERATO che i tempi per la formale adozione e trasmissione del presente atto impongono di definire per le strutture che hanno presentato le osservazioni riscontrate con il presente provvedimento, un nuovo termine per la sottoscrizione che viene fissato in 7 giorni a far data dalla notifica del presente atto precisando che gli erogatori privati potranno comunque procedere alla firma dell'accordo negoziale a decorrere dal giorno successivo al ricevimento del presente provvedimento;

PRECISATO che nei confronti degli erogatori privati che non provvederanno a stipulare il contratto offerto, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 8 quinquies, comma 2 quinquies, del D. L.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

RILEVATO che quanto sopra rappresentato riveste carattere di somma urgenza stante la necessità di addivenire in tempi rapidi alla definizione delle negoziazioni con le strutture private di che trattasi;



VISTA la L.R. 14/09/1999 n. 77 e ss.mm.ii. (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo), concernente *“l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture organizzative della Regione, i rapporti di lavoro, le attribuzioni e le responsabilità del personale dirigente”* (art.1);

A VOTI UNANIMI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE

DELIBERA

per le motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte e approvate

1. di confermare i contenuti della Deliberazione di Giunta Regionale n. 634/2017 del 03.11.2017 e dei suoi allegati;
2. di fissare in 7 giorni a far data dalla notifica del presente atto il nuovo termine per la sottoscrizione del contratto da parte delle strutture che hanno presentato le osservazioni riscontrate con il presente provvedimento, precisando che gli erogatori privati potranno comunque procedere alla firma dell'accordo negoziale a decorrere dal giorno successivo al ricevimento del presente provvedimento;
3. di trasmettere il presente provvedimento ai Ministeri della Salute e dell'Economia e delle Finanze, come previsto nell'Accordo con la Regione Abruzzo per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi e individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico;
4. di disporre che il presente provvedimento venga trasmesso ai Direttori Generali delle Unità Sanitarie Locali e comunicato alle strutture private interessate accreditate e che sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo oltre che sul sito web istituzionale.



DIPARTIMENTO SALUTE E WELFARE

SERVIZIO: Contratti Erogatori Privati

UFFICIO: Contratti e Tetti Erogatori privati della Rete ospedaliera, Attività trapiantologica regionale, Comitato Percorso Nascita

L'Estensore
Dott.ssa Paola Sansini

(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio

Dott.ssa Paola Sansini

(firma)

Il Dirigente del Servizio

Vacante

(firma)

Il Direttore Regionale
Dott. Angelo MURAGLIA

(firma)

Il Componente la Giunta


Dott. Silvio PAOLUCCI

(firma)

Approvato e sottoscritto:

Il Segretario della Giunta
F.to Avv. Daniela Valenza

(firma)




Il Presidente della Giunta
F.to Dott. Luciano D'Alfonso

(firma)

Copia conforme per uso amministrativo

L'Aquila, li _____



Il Dirigente del Servizio Affari della Giunta
BADIA LUCCIANO

(firma)